

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4004/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.281 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO: 2003

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 281 del 2003, proposto dal sig. Luigi Palmisano, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Berardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Prati Fiscali, n. 258,

contro

il Comune di Francavilla Fontana, non costituito in appello,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, n. 7821, pubblicata l'undici dicembre 2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 20 maggio 2003, il consigliere Giuseppe Farina ed udito, altresì, l'avv. Berardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorso n. 281 del 2003 è proposto dal sig. Luigi Palmisano. È stato notificato al comune di Francavilla Fontana il 16 dicembre 2002 ed è stato depositato il 14 gennaio 2003.

2. È impugnata la sentenza n. 7821/01, pubblicata l'undici

dicembre 2001, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Lecce, II Sezione, ha respinto il ricorso per l'annullamento della deliberazione della giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 1998. Con tale provvedimento, la giunta ha "preso atto" della determinazione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in ordine alla domanda di equo indennizzo del ricorrente, di "non luogo a provvedere" per tardività della domanda.

3. Viene lamentato che la conoscenza dell'infermità menomante è avvenuta soltanto nel 1994 e che il titolo alla liquidazione dell'equo indennizzo, per causa di servizio, è sorto soltanto a seguito dell'accertamento contenuto nel verbale della commissione medica ospedaliera del 19 dicembre 1996. La decisione di tardività della domanda è perciò erronea, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, e dall'art. 3 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349.

È stata depositata una memoria illustrativa il 9 maggio 2003.

4. Il comune di Francavilla Fontana non si è costituito in appello.

5. All'udienza del 20 maggio 2003, il ricorso è stato chiamato per la discussione ed è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente del Comune intimato, era adetto al carico e scarico nel macello comunale, dove ha subito un infortunio l'otto ottobre 1979. Successivamente è stato adibito ad altri servizi,

sempre alle dipendenza della stessa amministrazione comunale.

Il 17 novembre 1994, a seguito di visita medica cui si era di sua iniziativa sottoposto alcuni giorni prima, ha chiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento di una sua infermità come dipendente da causa di servizio.

Con verbale del 19 dicembre 1996, la commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare marittimo di Taranto ha riconosciuto che l'infermità riscontrata era dipendente da causa di servizio, segnalando che l'infortunio aveva avuto luogo nel 1979.

L'interessato ha, quindi, chiesto la liquidazione dell'equo indennizzo, con domanda acquisita agli atti del Comune il 24 dicembre 1996, sostenendo la tempestività della domanda stessa.

È seguita la deliberazione di giunta n. 301 del 20 marzo 1997, con la quale si metteva in rilievo che, rispetto alla data dell'infortunio, l'istanza era stata presentata il 17 novembre 1994 e si disponeva la trasmissione degli atti al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Infine, con l'impugnata deliberazione n. 12 del 30 gennaio 1998, la giunta decideva di "prendere atto" del fatto che il C.P.P.O. aveva deliberato che non vi era "luogo a procedere", a causa "dell'eccezione di tardività sollevata" dalla stessa amministrazione".

2. Il ricorrente ha sostenuto, in prime cure, che non era tardiva la sua domanda, giacché egli aveva avuto conoscenza della sua infermità soltanto con la visita medica privata, alla quale si era sottoposto il 13

novembre 1994. Ad essa aveva fatto seguire l'istanza del 17 novembre, e perciò entro il prescritto termine semestrale, ex art. 36 d.p.r. n. 686 del 1957 ed art. 3 d.p.r. n. 349 del 1994.

Ripropono questa censura anche in appello.

3. Il primo giudice ha condiviso la tesi della decorrenza del termine semestrale, per la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, dal momento in cui si sia avuta precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti della malattia o lesione.

Ha però, in concreto, rilevato che la notizia non risaliva al 1979, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato, ma al 1987-1988, quando l'INAIL e poi il collegio medico presso l'U.S.L. di Brindisi 3 avevano rilevato che l'infermità lasciava l'interessato idoneo al lavoro, ma con mansioni richiedenti "estrinsecazione energetica di grado medio-lieve".

L'infermità era perciò "conosciuta sin dagli anni 1987-88", secondo il T.A.R.

4. L'appello è fondato.

Sia secondo l'art. 36 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686, sia secondo l'art. 3 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349 – entrato in vigore il 5 dicembre 1994 e, quindi, applicabile, "ratione temporis", con riguardo al provvedimento del 1998, impugnato – il termine entro il quale va presentata domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio di un'infermità contratta, è stabilito in sei mesi “dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso” o da quella in cui l'impiegato “ha avuto conoscenza dell'infermità”.

La norma non consente, perciò, di ritenere che il termine suddetto decorra dal semplice verificarsi di un evento, i cui danni possano manifestarsi in futuro, o dalla conoscenza di una malattia o lesione, ma dal momento dell'esatta percezione della natura e della gravità dell'infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio (VI Sez. 14 aprile 1999, n. 43, 27 dicembre 2000, n. 6880, 3 luglio 2001, n. 3877; IV Sez. 10 aprile 2002, n. 1921). Ed infatti, come già disponeva l'art. 36 del d.p.r. 686/57, l'art. 3 del d.p.r. n. 349/94, stabilisce che l'impiegato deve specificare la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che la causarono o vi concorsero e, se possibile, le menomazioni subite (letteralmente: “le conseguenze sull'integrità fisica”).

Dunque, non è sufficiente la sola consapevolezza di essere affetto da un'infermità, ma occorre che l'interessato abbia acquisito conoscenza della circostanza che l'infermità è da ricollegare ad un fatto di servizio (IV Sez. 22 giugno 1993, n. 639). E neppure può affermarsi che la norma abbia mirato (oggi è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, il cui art. 2, però, dispone nello stesso senso) al risultato che ogni qualvolta si presentavano fatti morbosi o infortuni si dovesse produrre la domanda in questione, con un

proliferare di procedimenti palesemente inutili su velleitarie istanze degli impiegati (in termini: IV n. 639/1993, citata, e 11 ottobre 1993, n. 868).

5. In conclusione, il termine di decadenza previsto per la proposizione della domanda di riconoscimento di un'infermità come dipendente da causa di servizio decorre dal giorno in cui il dipendente ha realmente avuto la consapevolezza dell'incidenza della sua malattia o del fatto traumatico subito sulla capacità di attendere alle ordinarie occupazioni, cioè la piena conoscenza non solo della natura, ma anche della gravità della menomazione che ne deriva (IV Sez. n. 868/1993 citata e 10 ottobre 1994, n. 784; VI Sez. 10 agosto 1994, n. 1302 e giurisprudenza citata sopra).

6. Ne segue che:

a) è illegittima la deliberazione impugnata in prime cure, con i precedenti atti endoprocedimentali, per aver ancorato la tempestività della domanda al momento dell'originario infortunio;

b) che non va condivisa neppure la tesi del T.A.R., il quale ha legittimamente rilevato che occorreva aver riguardo al momento della conoscenza della consapevolezza dell'incidenza del fatto sulla riduzione della capacità di lavoro, ma ha, poi, fatto riferimento alla data delle visite mediche collegiali (2 febbraio e 22 marzo 1988), nelle quali è stato rilevato che un'infermità esisteva, ma che questa non menomava l'idoneità al lavoro. Ed, invero la conseguenza che ne è stata tratta non è

condivisibile

a.1) sia perché il primo giudice ha operato un'inammissibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, col dare rilievo ad un fatto del quale il Comune non aveva tenuto conto;

a.2) sia perché l'esito di quelle visite si è tradotto in un giudizio d'idoneità "a proficuo lavoro", per essere stata rilevata un'esigua menomazione dell'integrità fisica;

a.3) sia perché, in difetto di altra prova certa, il cui onere gravava sull'amministrazione comunale, e che non è stata offerta, l'acquisizione della conoscenza degli elementi necessari e sufficienti per far decorrere il termine in questione, si deve far risalire, nel caso concreto, all'accertamento medico che il ricorrente ha documentato come eseguito il 13 novembre 1994, rispetto al quale sono tempestive la domanda del 17 novembre successivo e la sua reiterazione del 10 aprile 1995.

7. È solo nella data del 13 novembre 1994 che all'interessato, sottoposti ad accertamenti di sua iniziativa, il sanitario ha certificato che, appunto dopo la predetta verifica del 1988, l'attività di bidello scolastico nella quale era stato impegnato aveva "comportato un complessivo peggioramento" delle sue condizioni fisiche e che egli era affetto da infermità "in fase di aggravamento" (v. ultima pagina del referto). E, da questa data, egli ha avuto la percezione della menomazione ormai subita.

8. All'accoglimento dell'appello, con annullamento degli atti suindicati, consegue che – diversamente da quanto richiede la difesa dell'appellante – il procedimento deve riprendere dal momento successivo alla pronuncia del collegio medico ospedaliero.

9. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello n. 281 del 2003 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la deliberazione n. 12 del 30 gennaio 1998 della giunta del comune di Francavilla Fontana, come da motivazione.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in duemila euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 20 maggio 2003, con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Giuseppe Farina rel. est.	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'ESTENSORE

f.to Giuseppe Farina

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 3 luglio 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale